



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Autonomia

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali
di ogni ordine e grado
Milano e Città Metropolitana

Oggetto: **Certificazione dell'alunno disabile ai fini dell'integrazione scolastica procedure per l'accertamento in funzione della definizione delle risorse di sostegno per l'anno scolastico 2019/2020**

Considerato il rinvio e la revisione in corso del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in funzione dell'avvio della procedura di definizione delle risorse di sostegno in organico per l'anno scolastico 2019/2020, si ribadiscono alcune indicazioni utili ad accompagnare le famiglie nel percorso d'accertamento della disabilità dell'alunno e di richiesta del sostegno didattico.

Nuove Certificazioni

Acquisita tutta la documentazione relativa alla diagnosi e alla relazione clinica, ad oggi di competenza delle UONPIA (Unità Operativa Neuropsichiatria Psicologia Infanzia Adolescenza) territoriali e degli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) riconosciuti, la famiglia dovrà presentare agli uffici territoriali dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute che sostituisce le ASL- LR n° 23 del 11 agosto 2015, e successive delibere) la richiesta di sottoporre l'alunno/a a visita presso i Collegi d'accertamento costituiti da una équipe multidisciplinare per la predisposizione del Verbale di accertamento di disabilità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 185/06.

Il verbale di accertamento, ove contenesse il riconoscimento di handicap, dovrà essere consegnato alla scuola presso cui è stata effettuata l'iscrizione per l'anno scolastico 2019/2020.

Il Dirigente Scolastico curerà anche l'acquisizione dell'ulteriore documentazione necessaria per la formulazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) dell'alunno (diagnosi funzionale).

Si precisa che la procedura di certificazione sopra descritta riguarderà tutti i bambini/ragazzi disabili di nuova individuazione.

Sono esonerati da questo iter procedurale, ai sensi della nota MIUR n. 4902 del 19.09.2013, gli alunni con sindrome di Down. Per questi casi, ai fini dell'integrazione scolastica e dei diritti conseguenti, è sufficiente la certificazione rilasciata dai medici di base che verrà presentata a scuola.

L'accertamento collegiale è previsto anche per altre situazioni, quali ad esempio:

- aggravamento della disabilità (tale condizione non potrà essere accertata solo da una relazione del clinico specialistico);
- passaggio da un ciclo di istruzione all'altro, solo in presenza di certificazione valida fino "al passaggio di ciclo" (l'accertamento non è necessario tra scuola primaria e secondaria di primo grado, vale a dire all'interno del primo ciclo d'istruzione; risulta invece necessario nel passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, in quanto diverso ciclo, e fra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado)
- altre situazioni particolari (es: precedente rinuncia della famiglia al sostegno didattico, sempre sostenuta da opportuna documentazione clinica; trasferimento da altra regione in presenza di certificazione redatta su modulistica difforme da quella in uso in Regione Lombardia)

Il rinnovo dell'accertamento collegiale NON è più previsto in presenza di modelli BH (prot. MIUR.AOODRLO R.U.7934 del 17/06/2015).

Casi di rivedibilità

Nelle more degli esiti del rinnovo di certificazione, rispetto ai tempi tecnici necessari, prosegue ad aver valore la precedente documentazione.

Per gli alunni che non devono rinnovare la certificazione, nel passaggio da un ordine di scuola a quello successivo, le scuole dovranno comunque acquisire agli atti le sole diagnosi funzionali aggiornate, la cui stesura compete alle UONPIA e ai medici specialistici.

In questi casi, tale documentazione potrà essere utilmente analizzata dal GLI Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) d'Istituto per la definizione delle risorse necessarie al sostegno didattico e per la progettazione dell'intervento educativo, ma non dovrà essere inoltrata all'Ufficio Scrivente.

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

Appare opportuno sottolineare che la certificazione attestante diagnosi di DSA, se non in presenza di altre condizioni cliniche associate, non suffraga, di per sé, la domanda di sostegno didattico, come specificato dalla legge n. 170/2010 e dal successivo decreto ministeriale n. 5669/2011, ma prevede la necessaria attivazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative secondo le modalità disciplinate dalla normativa.

Si sottolinea che l'attivazione delle strategie individuate nei PDP (Piano Didattico Personalizzato) deve essere rigorosamente condivisa e applicata da tutti i docenti del team e del Consiglio di classe, affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con DSA.

Trattenimenti / ripetenze scuola dell'infanzia

Si rammenta che l'eventuale trattenimento alla scuola dell'infanzia di bambini in età dell'obbligo scolastico è da considerarsi assolutamente straordinario e deve riferirsi alla indispensabile condizione di disabilità certificata e/o di adozione, sia nazionale che internazionale, di bambini aventi tra i cinque e i sei anni di età che presentano particolari fattori di vulnerabilità.

Per questo ultimo punto si rimanda alla nota MIUR n. 547 del 21/2/2014 e alle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottate nel 2014.

L'ambito ristrettissimo entro il quale ci si muove (in deroga a norme esplicite) rende ovviamente limitate le casistiche alle quali tale possibilità può essere applicata e implica l'assunzione di responsabilità da parte del Dirigente Scolastico che ha in carico l'adempimento dell'obbligo scolastico.

Il trattenimento non può essere comunque reiterato oltre il secondo anno e, naturalmente, deve essere debitamente motivato con progetto dal Collegio dei Docenti.

Per gli alunni di cui si ipotizza il trattenimento è necessario che **la scuola statale, che ha il compito di curare l'adempimento dell'obbligo scolastico**, acquisisca **entro il 4 maggio 2019** i seguenti atti:

- progetto educativo-didattico
- delibera dell'organo collegiale
- parere tecnico degli specialisti che hanno in carico il minore
- assenso della famiglia

La comunicazione di trattenimento all'Ufficio Inclusione dell'Ufficio scolastico di Milano dovrà essere inoltrato tramite la compilazione del form reperibile al link <https://goo.gl/YXU9T1> e la contestuale trasmissione con firma del Dirigente Scolastico, entro la stessa data, del solo modello di *Richiesta di trattenimento* allegato all'indirizzo: handicap.milano@gmail.com.

Inoltre, a livello generale, nell'auspicare l'opportuna valutazione dei bisogni educativi, ma anche la necessaria attenzione allo sviluppo delle relazioni e degli stimoli di apprendimento, si precisa che in nessun caso per progetti di individualizzazione per alunni disabili le scuole potranno prescindere dalle norme vigenti in materia di obbligo d'istruzione, di ripetenze plurime, di progressione debita della carriera scolastica.

Ove risultassero situazioni di incongruenza, si richiederanno chiarimenti alle istituzioni interessate.

L'Ufficio Inclusione è disponibile a fornire le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie.

Il dirigente

Yuri Coppi

YC/Is

A corredo della presente nota, vi sono n° 1 allegati, di cui:
- n° 1 modello richiesta trattenimento nativo digitale

Per informazioni
Ufficio Integrazione/Inclusione
handicap.milano@gmail.com

Laura Stampini 02.92891.450
Laura Turotti 02.92891.705
Mariano Fumante 02.92891.423